

Criteri per l'applicazione dell'art. 36 del d.l. "Salva Italia" (cd. "divieto di interlocking")

Frequently Asked Questions

PREMESSA	2
1. IMPRESE INTERESSATE DAL DIVIETO	2
1.1. Intermediari finanziari ex Titolo V TUB; intermediari assicurativi e riassicurativi	3
1.3. IMPRESE INDUSTRIALI O COMUNQUE NON OPERANTI NEI MERCATI DEL CREDITO, ASSICURATIVI E FINANZI	
2. RAPPORTI DI CONTROLLO E DI GRUPPO E TRA GRUPPI	3
2.1. SOCIETÀ CONTROLLANTI NON CAPOGRUPPO DI GRUPPI BANCARI, ASSICURATIVI E FINANZIARI	
2.2. SOCIETÀ CONTROLLANTI IMPRESE NON INSERITE IN UN GRUPPO BANCARIO, ASSICURATIVO O FINANZIARI	
2.3. RAPPORTI TRA GRUPPI E IMPRESE STAND-ALONE	
2.4. CONTROLLANTI ESTERE	
3. MODALITÀ DI CALCOLO DEL FATTURATO	6
4. MERCATI RILEVANTI	6
4.1. MERCATI DEL PRODOTTO E GEOGRAFICI	6
4.2. Risparmio gestito	6
4.3. RECUPERO CREDITI DI TERZI	
4.4. CARTOLARIZZAZIONE DI CREDITI	
4.5. Banca depositaria	
5. MODALITÀ DI ACCERTAMENTO E DICHIARAZIONE DI DECADENZA	7
5.1. DECORRENZA DEL TERMINE PER L'ESERCIZIO DELL'OPZIONE	7
5.2 TRASMISSIONE DEL VERRALE ALLE ALLTORITÀ	Q

PREMESSA

Il 20 aprile 2012 la Banca d'Italia, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e l'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo hanno pubblicato un documento (di seguito "linee guida") contenente i criteri cui si atterranno, ciascuna per il proprio settore di competenza, qualora debbano valutare la sussistenza di cariche incrociate in violazione dell'articolo 36 del d.l. "Salva Italia" ¹.

In relazione alle richieste di chiarimento formulate dai vari soggetti interessati all'applicazione del divieto, queste Autorità - sempre nell'ottica di favorire un'applicazione agevole e uniforme della norma di legge - pubblicano le risposte alle domande più frequentemente pervenute. Come per le linee guida, anche questo documento è frutto della collaborazione con l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che ne condivide i contenuti.

1. IMPRESE INTERESSATE DAL DIVIETO

1.1. Intermediari finanziari ex Titolo V TUB; intermediari assicurativi e riassicurativi

La lista dei soggetti indicati nel punto 1.2. delle Linee guida elaborate congiuntamente da Banca d'Italia, CONSOB e ISVAP (di seguito "linee guida") è da considerarsi esaustiva e non esemplificativa.

Per gli intermediari finanziari ex Titolo V TUB, vanno inclusi i soli soggetti che a regime saranno autorizzati e vigilati dalla Banca d'Italia, iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 TUB e che esercitano attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma; non vanno quindi incluse: le società di microcredito; i confidi ex art. 112 TUB; le fiduciarie; le società che svolgono attività di servicing nelle operazioni di cartolarizzazione, sempreché non concedano finanziamenti.

In questa fase transitoria della riforma del Titolo V TUB, sono pertanto incluse le società che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma ora iscritte negli elenchi previsti dagli artt. 106 e 107 TUB previgenti, esclusi i soggetti previsti dell'art. 155 TUB previgente. Le società che non concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma, anche se ancora iscritte nei vecchi elenchi, non sono assoggettate al divieto; non lo sono – parimenti – le società veicolo di operazioni di cartolarizzazione.

Nel comparto assicurativo, sono esclusi gli intermediari di assicurazione e di riassicurazione indicati nell'articolo 109, comma 2, lettere a), b), c) ed e) del codice delle assicurazioni private.

-

¹ Documento congiunto «Criteri per l'applicazione dell'art. 36 del d.l. "Salva Italia" (cd. "divieto di interlocking")».

1.2. Intermediari soggetti a procedure di gestione delle crisi

Si precisa che il divieto non si applica alle cariche in imprese/gruppi di imprese disposte nell'ambito di procedure di gestione delle crisi ai sensi del TUB, TUF e codice delle assicurazioni (es. amministrazione straordinaria, liquidazione coatta amministrativa).

1.3. Imprese industriali o comunque non operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari

Il divieto riguarda le cariche detenute in imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari, secondo quanto precisato nel par. 1.2.A) delle linee guida. Esso non riguarda quindi altre imprese, siano esse ricomprese o meno in gruppi bancari, assicurativi o finanziari o controllate ai sensi della legge 287/90.

L'unica eccezione è rappresentata dalle holding di sola partecipazione che controllino direttamente gruppi/conglomerati bancari, assicurativi o finanziari o che controllino direttamente imprese individuali che operano in questi settori.

Si precisa che:

- a) per "holding di sola partecipazione" si intendono le imprese la cui unica attività consiste nella detenzione di partecipazioni; non è necessario che le partecipazioni detenute riguardino esclusivamente o prevalentemente il settore bancario, assicurativo o finanziario: è quindi sufficiente che la holding detenga direttamente il controllo anche di una sola impresa operante in questi settori;
- il criterio indicato nel par. 2.3.B)i) delle linee guida, che prevede l'applicazione del divieto quando l'interlocking riguardi almeno una capogruppo, si applica anche alle cariche detenute nella holding che controlla la capogruppo: ne consegue che il divieto opera, indipendentemente dalla soglia del 3% individuata nel par. 2.3.B)ii), con riferimento alle cariche detenute sia nella holding sia nella capogruppo rispetto alle cariche in altri gruppi/conglomerati concorrenti;

Si ricorda, inoltre, che le holding rilevano solo ai fini dell'individuazione delle cariche da considerare e non anche delle soglie di fatturato.

2. RAPPORTI DI CONTROLLO E DI GRUPPO E TRA GRUPPI

2.1. Società controllanti non capogruppo di gruppi bancari, assicurativi e finanziari

Il par. 2.3.A) delle linee guida chiarisce che ai fini dell'inclusione nel divieto vanno considerate, oltre alle cariche detenute in gruppi/conglomerati (come definiti dalle normative di settore) concorrenti, anche quelle detenute: a) nelle società controllanti o controllate (secondo la normativa antitrust) di tali gruppi/conglomerati, che operano nei settori finanziari; b) nelle holding di sola partecipazione che controllano direttamente un gruppo/conglomerato che opera nei mercati del credito, assicurativi e finanziari. Queste

nozioni vengono in rilievo, e sono di seguito utilizzate, per identificare le imprese che non siano già qualificate come capogruppo di gruppo/conglomerato.

Conseguentemente, il divieto non si applica:

- alle controllanti/controllate che non operano nei mercati del credito, assicurativi e finanziari, salvo – come già precisato – che si tratti di holding di sola partecipazione (es. il divieto non si applica alla società industriale che controlla un gruppo bancario; si applica invece alla società assicurativa che controlla un gruppo bancario);
- alle holding di sola partecipazione che abbiano partecipazioni non di controllo in imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari;
- alle cariche detenute in società che controllano la holding;
- alle cariche detenute in società controllate dalla holding, facenti parte di gruppi "a latere", non operanti nel mercato bancario, assicurativo o finanziario.

Ai fini del calcolo del fatturato, necessario per l'applicazione delle soglie previste nei par. 1.2.B) e 2.3.B) delle linee guida, non si considera il fatturato della holding, ma solo quello dell'impresa/gruppo/conglomerato operante nei mercati del credito, assicurativo o finanziario; si considera invece il fatturato della controllante che opera in quei mercati (nel caso sopra richiamato, il fatturato dell'impresa assicurativa che controlla il gruppo bancario). Sulle modalità di calcolo del fatturato, cfr. anche il punto 3 sotto.

Il chiarimento qui fornito riguarda l'identificazione delle cariche cui il divieto si applica o non si applica nei rapporti tra gruppi di imprese (par. 2.3. delle linee guida); rimane ovviamente fermo che il divieto non si applica alle imprese tra le quali intercorre un rapporto di controllo e alle cariche assunte all'interno di gruppi/conglomerati, secondo quanto precisato nel par. 2.1. delle linee guida.

2.2. Società controllanti imprese non inserite in un gruppo bancario, assicurativo o finanziario

Per quanto ovvio, si precisa che i criteri forniti nel par. 2.3.A) delle linee guida e gli ulteriori chiarimenti forniti nel punto 2.1. sopra valgono anche nel caso in cui l'impresa che opera nei mercati del credito, assicurativi o finanziari non faccia parte di un gruppo/conglomerato bancario, assicurativo o finanziario, ma sia controllata da altre imprese.

Conseguentemente, anche in questo caso, ai fini del divieto vanno considerate - oltre alle cariche detenute nell'impresa - anche quelle detenute: a) nelle società controllanti o controllate (secondo la normativa antitrust) di tale impresa, che operano nei mercati del credito, assicurativi e finanziari; b) nelle holding di sola partecipazione che controllano direttamente l'impresa che opera nei mercati del credito, assicurativi e finanziari, secondo le precisazioni fornite nel punto 2.1. sopra.

2.3. Rapporti tra gruppi e imprese stand-alone

Il criterio identificato nel par. 2.3.B) punto ii) delle linee guida si applica anche quando le cariche incrociate riguardino un gruppo/conglomerato e un'impresa stand-alone. In questo caso, il divieto si applica se l'impresa del gruppo/conglomerato ha un fatturato superiore alla soglia del 3%; il fatturato dell'impresa stand-alone è, per sua natura, da considerare sopra la soglia.

Si precisa inoltre che l'esempio 2 riportato nel par. 2.3.B)ii) delle linee guida non implica che banche e assicurazioni non siano mai in diretta concorrenza tra loro; va infatti considerato anche il mercato della distribuzione, secondo quanto precisato nel par. 2.4. delle linee guida. L'esempio intende semplicemente chiarire che, se le due imprese operano individualmente in mercati diversi (e quindi non sono direttamente in concorrenza), il divieto si applica in base al test di rilevanza del 3% previsto nello stesso par. 2.3.B)ii).

2.4. Controllanti estere

Come precisato nel par. 1.3. delle linee guida, non ricadono nel divieto le cariche assunte nelle società estere, anche se controllanti di gruppi italiani.

Se la controllante estera controlla più gruppi/conglomerati o imprese italiane operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari questi si considerano un'unica entità ai fini dei diversi profili che vengono all'attenzione per l'applicazione del divieto; in particolare ai fini dei par. 1.2.B) (rilevanza dimensionale delle imprese/gruppi); 2.1. (rapporti di controllo e di gruppo); 2.3. (rapporti tra gruppi di imprese) delle linee guida. Conseguentemente:

- il divieto non si applica alle cariche detenute all'interno del complesso dei gruppi/conglomerati;
- per individuare i gruppi/imprese concorrenti si considerano le attività svolte da tutti i gruppi/conglomerati/imprese controllate dalla controllante estera;
- va considerato il fatturato di tutti i gruppi/conglomerati/imprese controllate dalla controllante estera.

secondo gli stessi criteri previsti nelle linee guida e ulteriormente specificati in questo documento (es. esclusione delle società industriali, esclusione delle società estere, etc..).

2.5. Joint ventures

L'esenzione dall'applicazione del divieto previsto dal punto 2.2. delle linee guida riguarda solo le cariche detenute nell'impresa comune e quelle detenute in una delle imprese che partecipano alla joint venture (cd imprese madri). Il divieto si applica invece quando lo stesso soggetto ricopre cariche:

a) in due o più joint ventures concorrenti ossia aventi almeno una delle imprese madri non coincidenti b) nelle due o più imprese/gruppi (imprese madri) che partecipano alla joint venture laddove due o più delle imprese madri risultino attive nei medesimi mercati, del prodotto e geografici, ai sensi del par. 2.4 delle linee guida.

3. MODALITÀ DI CALCOLO DEL FATTURATO

Ai fini del calcolo del fatturato, necessario per l'applicazione delle soglie previste nel par. 1.2.B) e 2.3.B) delle linee guida, va considerato il fatturato dell'impresa/gruppo/conglomerato operante nei mercati del credito, assicurativi e finanziari: si ricorda che il gruppo/conglomerato è definito secondo le relative normative di settore.

Se a valle del gruppo/conglomerato vi sono altre società che operano su quei mercati, nel calcolo delle soglie va ricompreso anche il relativo fatturato.

Con riferimento alle società "a monte" del gruppo/conglomerato:

- a) va ricompreso il fatturato della controllante (secondo la normativa antitrust), se questa opera nei mercati del credito, assicurativi e finanziari, e il fatturato di eventuali altre imprese/gruppi/conglomerati bancari, assicurativi o finanziari che la controllante controlli "a latere"; va invece escluso il fatturato delle imprese/gruppi "a latere" non operanti in questi mercati.
- b) va escluso il fatturato della holding di partecipazione (cfr. sopra, punto 2 precedente).

Va in ogni caso escluso il fatturato delle imprese del gruppo/conglomerato che non operano nei mercati del credito, assicurativi e finanziari (es. imprese industriali, imprese strumentali e le altre citate nel par. 1.2.A) delle linee guida, secondo paragrafo) e quello delle imprese estere.

4. MERCATI RILEVANTI

4.1. Mercati del prodotto e geografici

Si precisa – per quanto ovvio – che, per considerarsi in concorrenza, due imprese devono operare sullo stesso mercato del prodotto e geografico, secondo quanto già indicato nel par. 2.4. delle linee guida. Ad esempio, le imprese non sono in concorrenza se una opera nel mercato degli impieghi alle famiglie consumatrici nella provincia x e un'altra opera nel mercato degli impieghi alle famiglie consumatrici nella provincia y (e non vi è nessuna provincia su cui operano entrambe); sono invece in concorrenza se entrambe operano sul mercato degli impieghi alle famiglie consumatrici in una stessa provincia, indipendentemente dalle quote di mercato che detengono in quella provincia e dal peso che l'attività in concorrenza ha sulla complessiva attività dell'impresa.

4.2. Risparmio gestito

Secondo la tassonomia attualmente presente nelle decisioni dell'Autorità Garante, in questo settore attualmente si distingue, nei mercati della produzione e della distribuzione, tra: a) fondi mobiliari; b) gestioni patrimoniali individuali (cfr. par. 2.4. delle linee guida).

Va considerato che se – in base alle indicazioni anche europee – il criterio discretivo è la sostituibilità tra prodotti "in ragione delle loro caratteristiche, prezzi e uso cui sono destinati", esistono margini per realizzare una individuazione più granulare dei mercati nel comparto delle gestioni collettive. L'investimento in fondi immobiliari appare differente e non succedaneo a quello in fondi mobiliari aperti, ad esempio, per le caratteristiche degli investimenti effettuati dal fondo (che rendono il sottoscrittore compartecipe di un rischio legato all'andamento del mercato immobiliare e non a quello finanziario),. Analoga esigenza di differenziazione appare sussistente con riferimento ai fondi mobiliari aperti e chiusi, nonché a quelli destinati a clientela retail e quelli riservati a investitori professionali.

Conseguentemente, è da ritenersi che due SGR/SICAV, di cui una operante nel mercato dei fondi/comparti immobiliari e l'altra nel mercato dei fondi/comparti mobiliari (aperti o chiusi) non siano in concorrenza sui medesimi mercati; la stessa conclusione deve trarsi con riferimento ai fondi/comparti mobiliari aperti rispetto a quelli chiusi, nonché tra fondi/comparti destinati a clientela retail e quelli riservati a investitori professionali. Il criterio opera sia nel mercato della produzione sia in quello della distribuzione.

4.3. Recupero crediti di terzi

Si precisa che l'attività di recupero crediti di terzi (es. acquisto di portafogli di crediti deteriorati di altre imprese) costituisce un mercato distinto dall'attività di recupero di crediti propri.

4.4. Cartolarizzazione di crediti

Si precisa che il mercato (nazionale) della cartolarizzazione è distinto da quelli relativi agli impieghi bancari e comprende le attività consistenti nella cessione di crediti ed altre attività finanziarie non negoziabili ad una società qualificata, che provvede alla conversione di tali attività in titoli negoziabili su un mercato secondario.

4.5. Banca depositaria

Si precisa che l'attività di banca depositaria costituisce un distinto mercato (nazionale) del prodotto, stante la specificità dei servizi offerti e della domanda servita.

5. MODALITÀ DI ACCERTAMENTO E DICHIARAZIONE DI DECADENZA

5.1. Decorrenza del termine per l'esercizio dell'opzione

Si precisa che se un soggetto che detiene cariche in violazione del divieto viene rinominato nelle stesse cariche (per qualsiasi ragione: scadenza naturale del mandato e riconferma da parte dell'organo societario competente; dimissioni e riconferma, anche mediante cooptazione) il termine per l'esercizio dell'opzione non riprende a decorrere dal momento della nuova nomina, ma decorre dalla data originaria di insorgenza dell'incompatibilità.

Analogo criterio si applica quando la nuova carica è diversa da quella inizialmente detenuta ma continua a essere incompatibile (es. attribuzione di nuove deleghe ad un amministratore; assegnazione o esclusione da comitati; nomina a Presidente di un amministratore; passaggio di un consigliere di sorveglianza nel consiglio di gestione etc.), o è assunta in altre imprese, ma dello stesso gruppo: la data da cui decorre il termine per l'esercizio dell'opzione resta sempre ferma a quella originaria di insorgenza dell'incompatibilità.

Ciò vale anche nella fase di prima applicazione del divieto; ne consegue che – con riferimento alle cariche incompatibili detenute alla data del 26 aprile 2012 – anche se derivanti da rinnovi o nuove nomine nella stessa impresa o gruppo, il termine per l'esercizio dell'opzione resta fissato a tale data.

5.2. Trasmissione del verbale alle Autorità

Si precisa che, quando l'incrocio riguarda imprese soggette a diverse Autorità di settore competenti a fini dell'applicazione del divieto (es. banca vs. assicurazione; banca vs. SIM; assicurazione vs. SIM), ciascuna impresa inoltra il verbale solo alla propria Autorità di settore. Resta fermo l'invio all'AGCM nei casi previsti dal par. 3.1. delle linee guida.